

Statuto Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) di Roma e Provincia

Art. 1

In relazione a quanto previsto dall'art.13 dello statuto nazionale, viene costituita la Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia.

Art. 2

La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia è un'organizzazione intercategoriale che riunisce le strutture sindacali delle singole organizzazioni di Roma e Provincia che vi aderiscono.

Art. 2 bis (articolo transitorio)

In attesa della costituzione della CUB Regione Lazio, potranno aderire alla CUB Roma e Provincia anche singole organizzazioni presenti sul territorio del Lazio che ne facciano richiesta.

Art. 3

La Confederazione Unitaria di base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) è un sindacato:

- fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia, autonomia, pacifisti ed ecologici e si riconosce nei valori della resistenza;
- fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società;
- che esprime le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;
- capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettiva pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
- impegnato a realizzare il diritto di tutti i lavoratori/lavoratrici ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali;
- che intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulla nomina delle delegazioni alle trattative;
- che si oppone a qualsiasi forma di limitazione del diritto di sciopero e contro ogni monopolio da parte degli apparati sindacali, che rivendica la piena titolarità per i lavoratori/lavoratrici dei diritti essenziali;
- che punta ad affermare il diritto alla casa per ogni persona;
- che pone sullo stesso piano lavoratori/lavoratrici italiani e stranieri garantendo a tutti eguali diritti;
- che fa propria la battaglia dei soggetti deboli socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale;
- autonomo dai partiti, dai padroni, dai governi e dallo stato;
- che si batte per consistenti riduzioni dell'orario di lavoro, che si propone contro la disoccupazione, per l'emancipazione, la redistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario;
- che opera per un ambiente vivibile dentro e fuori i luoghi di lavoro, contro il degrado ambientale e sociale. Impegnato per una riconversione ecologica della produzione, dell'economia e per affermare un nuovo modello di sviluppo;
- impegnato sul terreno di un nuovo internazionalismo che affermi una nuova fase di pace e disarmo anche attraverso la riconversione dell'industria bellica;
- a fianco dei lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo e dei popoli in lotta per l'autodeterminazione.
- impegnato perché la differenza di genere e di sesso sia riconosciuta come valore che arricchisce il nostro sindacato e la società.
- che riconosca e rappresenti gli interessi dei lavoratori, donne e uomini, che, nella loro specificità di genere, sono diversi e vivono condizioni differenti.

Art. 4

La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) ha come soci le federazioni provinciali delle organizzazioni aderenti, presenti sul suo territorio, nonché quelle organizzazioni previste dall'art. provvisorio 2bis.

Gli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti sono iscritti di diritto alla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia. L'iscrizione avverrà attraverso un'unica tessera rilasciata dalla Confederazione.

Art. 5

- La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) non vuole e non intende in alcun modo porsi quale struttura gerarchica che interferisce nell'attività delle singole organizzazioni aderenti.
- E' fatta espressamente salva la totale incondizionata autonomia di ogni organizzazione aderente.
- E' fondamentale promuovere la presenza delle donne in tutti i livelli dell'organizzazione della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia, al fine di rendere l'organizzazione sempre più partecipata e rappresentativa.
- La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia rappresenta le singole organizzazioni sindacali aderenti nelle trattative e nella stipula di accordi concernenti questioni di carattere generale che investono i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori/lavoratrici aderenti.
- Le singole organizzazioni sindacali aderenti hanno la massima autonomia nella definizione delle piattaforme contrattuali di settore.
- Ogni organizzazione sindacale aderente dovrà però informare la Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia circa i contenuti delle piattaforme.
- In ogni caso è obbligatoria la discussione preventiva dell'insieme della confederazione prima della firma dei contratti provinciali di categoria.
- Solo in virtù di un mandato apposito di una singola organizzazione aderente la Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia può essere chiamata a rappresentare i lavoratori/lavoratrici iscritti/e a quella organizzazione.

Art. 6

Sono organi della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia), l'assemblea dei delegati/e, il comitato direttivo, la segreteria provinciale ed il segretario provinciale.

Le decisioni sono valide con la presenza del 50%+1 delle organizzazioni aderenti e dei partecipanti.

Gli organismi della CUB di Roma e Provincia restano in carica al massimo 4 anni.

Art. 7

I componenti dell'assemblea, del comitato direttivo ed della segreteria provinciale e il segretario sono espressi dalle organizzazioni sindacali aderenti, in base al regolamento attuativo approvato, sottoposto alla verifica dell'assemblea annuale, prevista al successivo art.8. I criteri debbono, comunque, garantire una quota uguale per tutte le organizzazioni sindacali ed una quota proporzionale agli iscritti/e.

Art:8

L'assemblea dei delegati/e è il massimo organo deliberante che si riunisce una volta all'anno.

La convocazione straordinaria dell'assemblea può essere richiesta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'assemblea. L'ordine del giorno dell'assemblea deve essere reso noto almeno tre mesi prima della convocazione.

L'assemblea decide l'indirizzo generale, la linea politica, il modello organizzativo, le modifiche statutarie della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia.

Art.9

Il comitato direttivo ha il compito di attuare le linee politiche definite dall'assemblea dei delegati e di assumere tutte le decisioni attinenti le iniziative della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia, in armonia con le decisioni dell'assemblea provinciale.

Il comitato direttivo viene convocato dal segretario provinciale almeno ogni 3 mesi. La convocazione straordinaria del comitato direttivo può essere richiesta da 1/3 dei componenti e l'ordine del giorno deve essere reso noto almeno 15 giorni prima della convocazione.

Art.10

I segretari provinciali, nel numero massimo di 7, hanno il compito di attuare le decisioni del comitato direttivo.

Il loro numero potrà essere variato sulla base di quanto previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto.

Art.11

Il segretario provinciale assume la rappresentanza legale della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri. Il suo incarico ha durata massima di quattro anni, può essere revocato e sostituito tra gli altri componenti della segreteria dalla assemblea annuale, prevista all'art.8.

Art.12

Qualora, nella stessa azienda, ente o settore, si abbia la presenza di più organizzazioni aderenti alla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia, le organizzazioni aderenti sono impegnate ad evitare ogni forma di concorrenza sia in relazione alle iniziative da assumere, sia per ciò che riguarda le quote sindacali di adesione. Le organizzazioni aderenti alla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia operanti nella stessa azienda, ente o settore debbono costituire un organismo di coordinamento al quale demandare le decisioni relative alle iniziative sindacali

Art. 13

Al fine di rendere più efficace e qualificato il proprio intervento sul territorio, le organizzazioni aderenti alla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia possono demandare, nel rispetto della propria autonomia, alla stessa la gestione, sia per quanto riguarda le risorse umane, sia per quelle economiche, degli uffici vertenze e dei relativi servizi di assistenza fiscale e di padronato.

All'assemblea dei delegati è demandato il compito di vigilare sull'adempimento del dettato sopra disposto, nonché la facoltà di modificarne i contenuti e le modalità d'attuazione.

La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia potrà costituire enti operativi specifici per taluni settori di attività quali la previdenza e l'assistenza fiscale, sociale, la formazione professionale, il tempo libero.

Art. 14

La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali.

Ai rappresentanti sindacali aziendali va riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale.

Tutte le organizzazioni sono tenute ad utilizzare la sigla Cub affiancata a quella di categoria, in tutte le iniziative pubbliche a partire dalle elezioni della RSU.

La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.

La Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia è impegnata a realizzare la consultazione degli iscritti/e e dei lavoratori/lavoratrici, per la definizione delle proprie proposte rivendicative e di iniziativa, ed a formulare le proprie proposte al termine di una consultazione democratica.

Art.15

E' incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed esecutivi della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.

Art. 16

Le entrate ordinarie della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) sono costituite dal contributo associativo delle singole organizzazioni sindacali aderenti, secondo le modalità definite anno per anno dal comitato direttivo. Il comitato direttivo, in caso del verificato mancato versamento delle quote associative, potrà decidere la decadenza dell'affiliazione alla C.U.B. di Roma e Provincia.

La gestione amministrativa è di competenza del comitato direttivo, che può nominare un Tesoriere.

Il Patrimonio della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da essa acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 17

Il comitato direttivo può decidere di sottoscrivere patti federativi e/o patti di consultazione preventiva con altre organizzazioni di base; patti che devono impegnare le organizzazioni contraenti alla consultazione reciproca e preventiva sulle proposte di iniziativa e a non attuare meccanismi concorrenziali.

Sarà favorita l'ammissione nella Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) di altre organizzazioni purché ne accettino espressamente gli obiettivi, i metodi, lo statuto. Le adesioni alla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia sono accettate dal comitato direttivo. L'ammissione alla Confederazione Unitaria di Base di ogni nuova organizzazione sindacale comporta la designazione, da parte della stessa, di propri rappresentanti nel comitato direttivo e nell'assemblea dei delegati, secondo le quantità previste dagli artt. 8 e 9 del presente statuto e del regolamento attuativo.

Art. 18

Le organizzazioni sindacali aderenti possono recedere dalla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia) in qualsiasi momento.

Da tale momento cessano i versamenti a favore della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia).

Art. 19

L'Assemblea dei Delegati può decidere a maggioranza di 2/3 (due terzi) la disaffiliazione, per gravi motivi, di ciascuna delle organizzazioni aderenti.

Art. 20

In caso di recesso o disaffiliazione il patrimonio resta indiviso e a disposizione della Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia.)

La singola organizzazione sindacale, che cessi di aderire alla Confederazione Unitaria di Base di Roma e Provincia (C.U.B. Roma e Provincia), non potrà vantare alcun diritto sul fondo comune della stessa.

Art. 21

Le modifiche al presente statuto possono essere assunte dall'Assemblea dei Delegati/e con maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) delle organizzazioni e dei partecipanti all'assemblea.

Le decisioni sono valide in presenza del 50%+1 delle organizzazioni e dei partecipanti.

Art. 22

Le norme attuative del presente Statuto sono definite dall'assemblea dei delegati, attraverso un apposito regolamento .

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla Statuto nazionale e all'atto costitutivo della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) nazionale.